



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**


Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001722

del 24 NOV. 2016

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. 9912/2009 - CORRESPONSIONE PARTE DELLE SPESE LEGALI RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA PARTE AVVERSA

SERVIZIO LEGALE	
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE B U D G E T Bilancio 2016	
N° Centro di costo _____	
N° Conto Economico _____	
Ordine n° _____ del _____	
Budget assegnato (Euro) _____	
Budget già utilizzato (Euro) _____	
Budget presente atto (Euro) _____	
Disponibilità residua di budget (Euro) _____	
<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
Proposta n.89 del 23.11.2016	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  _____	
RESPONSABILE DELLA U.O.S.  _____	

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO	
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2016	
Prot. n. _____ del _____	
N° Conto economico _____	
N° Conto Patrimoniale _____	
Importo (Euro) _____	
Prima nota contabile _____	
Il Funzionario	
Il Direttore del U.O.C.	

- Mandato _____ n.	
.....del.....	
Il Funzionario	
Il Direttore dell'U.O.C.	

L'anno duemilasedici giorno ventiquattro del mese di Novembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dr. A. Arcidiacono, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

23 NOV. 2016

PREMESSO:

- ◆ che il sig. NOTO Gioacchino ha promosso un giudizio nei confronti di questa azienda teso al risarcimento dei danni patiti a cagione di *mapractice* asseritamente posta in essere dai propri ausiliari nello svolgimento della loro attività istituzionale;
- ◆ che il processo, portante il numero di R.G.9912/2009 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

DATO ATTO:

- ✓ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ✓ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere deduzioni ed eccezioni sulle domande avverse, e contestare alcune poste di danno reclamate, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia di quattro compagnie assicurative, tenute tutte a manlevarla per il sinistro dedotto in giudizio, in forza di polizza assicurativa che ripartiva il rischio in regime di co-assicurazione secondo percentuali differenti, precisamente: la SOCIETA' DI ASSICURAZIONE REALE MUTUA (*breviter* REALE) per il 50%; la AXA per il 10%; la TORO (per il 20%); la LLOID ITALICO per il 20%;
- ✓ che ciascuna delle quattro compagnie assicurative, con il proprio atto difensivo ha, tra l'altro, sollevato eccezione di intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa, onchè la carenza di legittimazione attiva della chiamante azienda;
- ✓ che i procuratori aziendali, oltre a spiegare difese nei confronti dell'attore, hanno diffusamente dedotto ed argomentato in ordine all'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle compagnie assicurative tese a paralizzare la domanda di garanzia, invocando dal decidente, nell'ipotesi di loro rigetto, la condanna degli assicuratori al pagamento delle spese di lite;
- ✓ che il Tribunale adito, con sentenza n.5595 del 7.11.2016 (**DOC.1**) se, da un canto, ha accolto, seppur parzialmente, le domande avanzate dall'attore, condannando questa azienda al pagamento di varie poste di danno (risarcimento, spese processuali e di CTU), per altro verso, aderendo alla prospettazione dei procuratori aziendali, ha condannato le quattro compagnie a tenere indenne l'azienda da tutti gli esborsi, nonché a rifonderle solidalmente le spese di lite quantificate << in euro 6.355,20 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% >>;

DATO ATTO, altresì, che, allo stato, l'attore non ha formulato alcuna istanza nei confronti dell'ARNAS che, comunque, in forza della su menzionata sentenza, deve essere manlevata dalle quattro compagnie assicurative; a tal fine è stata formulata istanza, ex art.1917 c.c., nei confronti delle quattro compagnie assicurative, di pagamento diretto in favore dell'attore delle somme a questo spettanti in forza della sentenza *de qua* (5595/2016);

RILEVATO:

- che il debito solidale delle menzionate quattro compagnie assicurative nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, in virtù delle maggiorazioni, ammonta a complessive € 7.600,81;



- che la REALE ha spontaneamente manifestato l'intendimento di ottemperare al disposto giudiziale, emettendo, in favore del tesoriere dell'Azienda, un bonifico, appunto, di complessive € 7.600,81;
- che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 7.600,81 con l'ordinativo di incasso n.1339 del 23.11.2016 (**DOC.2**);

VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO:

- che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a);
- che il proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 7.600,81 liquidata dall'autorità giudiziaria e recuperata, sia così ripartita:

- € 380,04, ossia il 5% vanno riversate sul bilancio dell'azienda;
- la restante somma di € 7.220,77, spetta, in parti uguali, agli avvocati aziendali RIZZOTTO e PALMA, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sui dipendenti;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

1) DARE ATTO:

- che il sig. NOTO Gioacchino ha promosso un giudizio nei confronti di questa azienda teso al risarcimento dei danni patiti a cagione di *malpractice* asseritamente posta in essere dai propri ausiliari nello svolgimento della loro attività istituzionale;
- che il processo, portante il numero di R.G.9912/2009 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;
- che, anche in virtù della specializzazione posseduta, la difesa è stata affidata, con mandato congiunto e disgiunto, ai legali interni Avv. Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;
- che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere deduzioni ed eccezioni sulle domande avverse, e contestare alcune

poste di danno reclamate, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia di quattro compagnie assicurative, tenute tutte a manlevarla per il sinistro dedotto in giudizio, in forza di polizza assicurativa che ripartiva il rischio in regime di co-assicurazione secondo percentuali differenti, e precisamente: la SOCIETA' DI ASSICURAZIONE REALE MUTUA (*breviter* REALE) per il 50%; la AXA per il 10%; la TORO (per il 20%); la LLOYD ITALICO per il 20%;

- che ciascuna delle quattro compagnie assicurative, con il proprio atto difensivo ha, tra l'altro, sollevato eccezione di intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa, onchè la carenza di legittimazione attiva della chiamante azienda;
- che i procuratori aziendali, oltre a spiegare difese nei confronti dell'attore, hanno diffusamente dedotto ed argomentato in ordine all'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle compagnie assicurative tese a paralizzare la domanda di garanzia, invocando dal decidente, nell'ipotesi di loro rigetto, la condanna degli assicuratori al pagamento delle spese di lite;
- che il Tribunale adito, con sentenza n.5595 del 7.11.2016 se, da un canto, ha accolto, seppur parzialmente, le domande avanzate dall'attore, condannando questa azienda al pagamento di varie poste di danno (risarcimento, spese processuali e di CTU), per altro verso, aderendo alla prospettazione dei procuratori aziendali, ha condannato le quattro compagnie a tenere indenne l'azienda da tutti gli esborsi, nonché a rifonderle solidalmente le spese di lite quantificate << *ine di Alta S. Lucia e Ben* euro 6.355,20 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% >>
- che, allo stato, l'attore non ha formulato alcuna istanza nei confronti dell'ARNAS che, comunque, in forza della su menzionata sentenza, deve essere manlevata dalle quattro compagnie assicurative; a tal fine è stata formulata istanza, ex art.1917 c.c., nei confronti delle quattro compagnie assicurative, di pagamento diretto in favore dell'attore delle somme a questo spettanti in forza della sentenza *de qua* (5595/2016)
- che i su nominati procuratori hanno assolto, in via congiunta, al mandato loro conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali";
- che il debito solidale delle menzionate quattro compagnie assicurative nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, in virtù delle maggiorazioni, ammonta a complessive € 7.600,81;
- che la REALE ha spontaneamente manifestato l'intendimento di ottemperare al disposto giudiziale, emettendo, in favore del tesoriere dell'Azienda, un bonifico, appunto, di complessive € 7.600,81;
- che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 7.600,81 con l'ordinativo di incasso n.1339 del 23.11.2016 (**DOC.2**);

2) DISPORRE:

- che la somma di € 380,04, ossia il 5% vada riversata sul bilancio dell'azienda;
- la restante somma di € 7.220,77, da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, in parti uguali, agli Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;

3) DARE MANDATO all'Area Risorse Umane di curare gli incumbenti necessari affinché **siano corrisposte € 3.610,385 in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO** da nettare di tutti gli oneri contributivi, ed **€ 3.610,385 in favore dell'Avv. Francesco PALMA**, da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente vengono loro canalizzati gli

emolumenti mensili;

4) **TRASMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento anche all'Area Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

5) **DICHIARARE** i documenti contrassegnati con i numeri 1 e 2 parte integrante del presente atto,

IL RESPONSABILE
DELL'U.O. SERVIZIO LEGALE
(Avv.to Caterina Rizzotto)

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Vincenzo Barone

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Rosalia Murè

IL DIRETTORE GENERALE

- ✓ vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ✓ preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ✓ ritenuto di condividerne il contenuto;
- ✓ assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 27 NOV. 2016 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 07 DIC. 2016

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

